

CODICE DEONTOLOGICO

INTRODUZIONE

Questo Codice deontologico si propone, a tutela di terzi, e per la corretta diffusione dello yoga tradizionale, di fornire riferimenti che siano di aiuto e guida agli insegnanti di yoga iscritti a questa Associazione, nell'esercizio della loro professione.

Partendo dal presupposto che la deontologia è un insieme di regole di cui una professione è dotata e che è il risultato sia delle norme legali in vigore sia dell'etica di questo gruppo, il presente codice sviluppa principi etici e deontologici specifici per l'insegnamento dello yoga, complementari alle regole deontologiche generali degli insegnanti.

Questo testo può altresì essere considerato anche da persone giuridiche, associazioni, istituti, imprese, di diritto pubblico o diritto privato, un riferimento per l'insegnamento dello yoga a bambini e adulti. Questo Codice etico e di condotta professionale è la regola professionale per gli insegnanti di yoga, qualunque sia la loro modalità di esercizio e il loro ambiente professionale.

Il suo scopo è soprattutto quello di tutela dell'utente, di garanzia del rispetto della persona e del benessere dell'utente.

Il presente codice è vincolante per tutti gli iscritti ad ASSOYoga Italia.

CAPITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: REGOLE GENERALI DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI Yoga

1.1 Questo codice etico e deontologico è presentato come un insieme di regole a cui aderiscono le associazioni e gli insegnanti che desiderano essere soci di ASSOYOGA Italia.

1.2 Tutti i membri, al momento della registrazione ad ASSOYoga Italia saranno vincolati per scritto al rispetto delle suddette regole.

1.3 Il rispetto di queste regole si basa su una riflessione etica e una capacità di discernimento nell'osservanza dei principi fondanti dello yoga come Yama e Nyama, regole di condotta che sono parte integrante della disciplina yoga, e di principi deontologici generali spiegati di seguito.

1.4 Il Codice deontologico degli insegnanti di yoga di ASSOYoga Italia è pubblico.

Articolo 2: PRINCIPALI DISPOSIZIONI ETICHE

2.1 L'insegnante di yoga esercita la sua attività nel rispetto della persona umana.

2.2 Si impegna a dedicare la stessa attenzione a tutti, indipendentemente dalle loro condizioni, nazionalità, credenze senza nessuna considerazione discriminatoria su età, sesso, origine, nazionalità, etnia, colore, religione, politica e posizione sociale.

2.3 Si astiene da ogni proselitismo politico, religioso o spirituale. Non orienta le scelte di vita degli allievi.

2.4 Garantisce il segreto professionale.

2.5 L'insegnamento dello yoga non può avere l'unico scopo di realizzare un profitto: la trasmissione della scienza dello yoga è il primo valore.

2.6 L'insegnante trasmetterà lo yoga nel rispetto della tradizione originaria e dei suoi riferimenti classici. Esso si asterrà dal modificarli in base ai propri gusti o servizi personali e/o opportunità commerciali, per manipolare o distorcere gli insegnamenti dello yoga tradizionale.

Ciò non esclude la necessità di proporre tutti i possibili adattamenti affinché ogni praticante possa praticare yoga in base alle sue possibilità.

2.7 L'insegnante di yoga deve avere una adeguata preparazione in tutti i campi della disciplina yoga e conoscenze generali in ambiti fisiologici e psicologici tali da non compromettere il benessere dell'allievo.

2.8 Il luogo di pratica deve avere una struttura adeguata, dignitosa e non eserciterà la sua professione in condizioni che potrebbero compromettere la sicurezza degli utenti.

Articolo 3: INTEGRITÀ

3.1 L'insegnante di yoga ha il dovere di mantenere integrità in tutte le sue relazioni professionali.

3.2 Questo dovere si basa sul rispetto delle regole etiche e sul suo continuo sforzo di perfezionamento.

3.3 Nella sua attività professionale, l'insegnante deve dimostrare, in ogni momento una condotta che onori la sua professione.

3.4 Si asterrà, per ottenere una clientela, a ricorrere a mezzi incompatibili con la dignità della professione.

3.5 È auspicabile che presti il proprio sostegno ad azioni di interesse generale a favore dello yoga.

3.6 È invitato a contribuire allo sviluppo delle conoscenze specifiche della disciplina dello yoga presso il pubblico, nel rispetto della tradizione classica dello yoga.

Articolo 4: IMPARZIALITÀ

4.1 Il rispetto della vita, della dignità umana e dei diritti umani è parte integrante di l'etica dell'insegnante yoga.

4.2 L'insegnante di Yoga farà in modo che tutti i partecipanti a una classe dimostrino rispetto gli uni verso gli altri.

CAPITOLO II: L'INSEGNANTE DI Yoga IN RELAZIONI CON I TERZI

Articolo 5: RELAZIONI CON IL PUBBLICO

5.1 Attestato a garanzia dell'utente

Per essere insegnanti di yoga iscritti ad ASSOYOGA Italia è necessario aver compiuto un percorso formativo specificato nel Regolamento Interno. I requisiti di ingresso sono valutati in modo attento dall'Associazione. Pertanto, l'insegnante di yoga socio di ASSOYOGA Italia potrà mostrare chiaramente ai propri allievi l'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei propri servizi rilasciatagli dall'Associazione.

5.2 Assicurazione di responsabilità professionale

L'insegnante di yoga ha l'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità professionale.

5.3 Uso del nome

Nessun insegnante di yoga ha il diritto, in un testo promozionale o pubblicitario, di usare impropriamente i nomi e titoli o gli scritti di un altro insegnante di yoga o di altra persona, senza autorizzazione scritta della persona a cui si fa riferimento.

5.4 Obbligo di fornire informazioni accurate e obiettive

Le informazioni fornite agli allievi in merito alle condizioni dei corsi devono essere accurate e veritiere. È vietata qualsiasi pubblicità falsa.

5.5 Qualifica e competenza

L'insegnante deve astenersi dal dare una valutazione errata del suo livello di qualifica o sull'efficacia dei mezzi a sua disposizione.

L'insegnante di yoga accetta i compiti che considera compatibili con la sua competenza, la sua tecnica, le sue funzioni e che non contravvengono alle disposizioni del presente Codice o delle disposizioni in vigore. Deve ricorrere, se necessario, a esperti esterni.

Quando un insegnante yoga pratica attività di natura diversa dallo yoga, è necessario che esse siano perfettamente distinte, indipendenti e di pubblica notorietà. È vietata qualsiasi confusione di attività, responsabilità, la cui ambiguità potrebbe portare a fraintendimenti e inganni, o benefici all'insegnante.

Articolo 6: RELAZIONI DELL'INSEGNANTE DI YOGA CON COLLEGHI

6.1 Regole generali della categoria

La categoria degli insegnanti yoga richiede rapporti di fiducia e rispetto tra loro, tali da creare una buona immagine della professione presso il pubblico e i propri allievi.

6.2 Nessun insegnamento può rivendicare l'esclusività o primato su un altro, l'insegnante è vincolato al dovere di riservatezza rispetto ai suoi colleghi.

6.3 L'insegnante deve astenersi da: critiche, giudizi di valore, pettegolezzi, deliberati o imprudenti e di qualsiasi azione dannosa atta a screditare un collega nel suo gruppo professionale o con gli allievi attuali o potenziali.

6.4 Competizione

L'insegnante eviterà tutto ciò che è, o può essere equiparato alla concorrenza sleale. La concorrenza tra i colleghi dovrebbe basarsi solo sulla competenza e sulla qualità dei servizi.

I seguenti sono considerati atti di concorrenza sleale:

- qualsiasi tentativo di appropriazione indebita di clienti o comportamento parassitario;
- qualsiasi atto o azione di denigrazione di un collega;
- qualsiasi abbassamento delle tariffe concesso esclusivamente a fini di concorrenza.

La competizione consiste in tariffe decenti, che non svalutano l'attività. L'offerta di corsi gratuiti non è raccomandata se non in casi particolari (persone senza risorse, etc ...).

6.5 I doveri dell'insegnante di yoga nei confronti dei suoi colleghi

L'insegnante rispetta le idee e le pratiche dei suoi colleghi.

In uno spirito di lealtà e rispetto per il benessere dell'allievo, l'insegnante di yoga sarà pronto a indirizzarlo a un altro insegnante, se necessario per qualsiasi motivo.

Si asterrà dal partecipare a qualsiasi manifestazione non etica per la professione.

6.6 Sostituzioni

L'insegnante sostitutivo non approfitterà di questa opportunità per deviare la clientela a suo beneficio e astenersi da qualsiasi critica all'insegnante sostituito.

6.7 Rapporti morali tra colleghi:

Gli insegnanti di yoga sono tenuti a reciproca assistenza e cortesia. Devono astenersi da parole offensive, da scritti pubblici o privati, da offerte concorrenziali di servizi e, in generale, di ogni manovra che rischia di danneggiare loro colleghi.

6.8 Qualsiasi azione diffamatoria contro la persona di un collega o nell'esercizio della sua professione costituisce un grave episodio passibile di sospensione o esclusione dall'associazione.

Articolo 7: RAPPORTI DEGLI INSEGNANTI CON ORGANISMI PROFESSIONALI E CON ASSOCIAZIONI DI YOGA

7.1 Attività salariali

La pratica dell'insegnamento dello yoga, in qualsiasi forma all'interno di un'azienda, di una comunità o istituzione di diritto privato deve, in tutti i casi, essere oggetto di un contratto scritto secondo le norme vigenti. Il firmatario di qualsiasi contratto associato a ASSOYoga farà attenzione che le clausole dichiarate siano compatibili con le leggi vigenti e con i requisiti di questo codice.

Prima di firmare un contratto, deve verificare che certe clausole non lo obbligano a fare scelte o decisioni contrarie ai suoi doveri professionali.

Non danneggerà la professione accettando condizioni di lavoro incompatibili con i requisiti del presente Codice etico e di condotta professionale o insegnamenti che possono danneggiare l'immagine corretta dello yoga tradizionale.

7.2 Obblighi nei confronti del datore di lavoro

Gli insegnanti saranno consapevoli dei loro obblighi nei confronti del datore di lavoro nel rispetto delle norme vigenti del Codice del lavoro.

7.3 Tariffe e compensi

L'insegnante non deve usare la sua posizione professionale per cercare di ottenere per sé o per altri, un vantaggio o un profitto ingiustificato. Gli onorari degli insegnanti dovrebbero essere determinati tenendo conto delle norme in vigore e dei servizi prestati

7.4 Regole di indipendenza professionale

Oltre alle responsabilità definite dalla legge, l'insegnante di Yoga iscritto a questa associazione deve garantire che i suoi interventi siano conformi alle regole di questo codice.

Secondo le sue capacità professionali, decide sulla scelta e l'applicazione dei metodi e le opzioni pedagogiche che disegna e implementa. Risponde personalmente delle sue scelte e delle conseguenze dirette delle sue azioni.

L'insegnante non può alienare l'indipendenza necessaria per l'esercizio corretto della sua professione. Essere legato, nella sua pratica professionale, da un contratto o da uno statuto a qualsiasi azienda nel settore privato o qualsiasi ente pubblico, non modifica le sue funzioni professionali e, in particolare, l'obbligo di segreto professionale e indipendenza della scelta dei metodi di insegnamento.

CAPITOLO III: PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI SULLO YOGA

Articolo 8: DEFINIZIONE DELLA PUBBLICITÀ NEL CONTESTO DI UN'ATTIVITÀ LIBERALE

8.1 Regole generali

Qualunque sia la forma di pubblicità utilizzata, sono vietate qualsiasi riferimento elogiativo o comparativo e indicazioni relative all'identità degli allievi.

La pubblicità deve essere veritiera su titoli, mezzi e finalità dell'insegnante.

L'insegnante sotto la sua responsabilità deve garantire che le informazioni pubblicitarie diffuse tramite volantini, lettere, poster, video, trasmissioni radiofoniche o televisive, siano corrette e rispettose dell'immagine dello yoga.

8.2 Pubblicità funzionale

La pubblicità mirata a rendere nota la professione dell'insegnamento dello yoga, rientra nella competenza ASSOYOGA Italia come organizzazione rappresentativa della professione. In questo caso, i membri useranno i documenti scritti da questo ente.

8.3 Pubblicità personale dell'insegnante

È giustificata nella misura in cui fornisce al pubblico le informazioni supplementari necessarie.

Questa pubblicità deve essere veritiera, rispettosa del segreto professionale e della dignità dello yoga.

Articolo 9: FORME DI DIVULGAZIONE INCORAGGIATE

È incoraggiata l'organizzazione, di congressi, conferenze, stage, seminari per la divulgazione dello yoga.

Articolo 10: FORME DI PUBBLICITÀ VIETATE

10.1 Gli insegnanti di yoga soci di ASSOYOGA Italia non possono sollecitare i clienti

- offrendo o concedendo sconti sulle quote"
- offrendo o assegnando commissioni o altri benefici"

10.2 L'insegnante non usa la sua posizione per proselitismo personale o alienazione degli altri, né risponde alla richiesta di interessi di terzi

10.3 Nel caso in cui un insegnante di yoga venga a presentare al pubblico qualsiasi" metodo " ispirato dallo yoga, non lo presenterà come yoga, e al massimo potrà citare lo yoga come fonte di ispirazione.

10.4 Sono anche proibite manifestazioni inutilmente spettacolari che influenzano negativamente la professione di insegnante di yoga.

10.5 Gli insegnanti sono obbligati, come parte della loro attività di insegnamento dello yoga, a non distribuire rimedi, dispositivi o qualsiasi altro prodotto rivolto alla salute.

10.6 Un insegnante con un mandato politico o una funzione amministrativa non abuserà della la sua funzione per scopi professionali o per aumentare la sua clientela.

10.7 L'insegnante deve astenersi nell'insegnamento, nei suoi scritti e nelle sue osservazioni da ogni comportamento che possa minare l'onore della professione o denigrare la dignità individuale e professionale di un insegnante.

Articolo 11: INTERNET, SOCIAL MEDIA, STAMPA E AUDIOVISIVI

Qualsiasi insegnante di yoga socio dell'Associazione che parli attraverso i media in qualsiasi forma deve rispettare le regole di questo codice.

Articolo 12: INFORMAZIONI AL PUBBLICO E AI MEDIA

12.1 Qualsiasi informazione diffusa al pubblico (articoli, pubblicazioni, siti web, trasmissioni radiofoniche o televisive, cartelloni, annunci, conferenze, documenti educativi, ecc.) deve essere divulgata con riservatezza e decenza per quanto riguarda i titoli dell'insegnante di yoga, la natura dei corsi che lui dispensa e risultati attesi della pratica.

12.2 L'insegnante non utilizzerà i suoi allievi per scopi mediatici senza la loro previa autorizzazione.

12.3 L'insegnante ha una responsabilità verso pubblico e i media nella diffusione dello yoga. E deve presentare lo yoga e le sue applicazioni in conformità con le regole di etica della professione.

14.4 Deve contribuire seriamente alle informazioni fornite al pubblico e informare dei potenziali pericoli derivanti dall'uso non corretto o incontrollato o di queste tecniche.

Articolo 13: OPUSCOLI

13.1 L'insegnante può divulgare degli opuscoli che presentano le sue attività.

L'insegnante può divulgare degli opuscoli per presentare le sue attività. Nel farlo, come socio di ASSOYOGA Italia potrà menzionare:

- gli attestati eventualmente conseguiti e valutati da ASSOYOGA Italia ai fini della valutazione positiva della domanda di iscrizione;
- l'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi rilasciato da ASSOYOGA Italia;
- l'anzianità della sua professione;
- i campi di attività;
- i prezzi praticati;
- subordinatamente al loro accordo, i nomi di eventuali collaboratori previo accordo degli organismi interessati, la menzione del luogo della professione.

13.2 Il foglio illustrativo non può fare riferimento a nomi di allievi e attività senza collegamento con la pratica professionale dello yoga.

13.3 La brochure è stampata e distribuita sotto la sola responsabilità del suo autore o suoi rappresentanti.

ARTICOLO IV: SEGRETO PROFESSIONALE E PRIVACY

Articolo 14: REGOLE GENERALI

L'insegnante di yoga è vincolato dal segreto professionale: la sua violazione costituisce una grave infrazione. Qualsiasi violazione di tale obbligo sarà considerato una colpa grave. Potrebbe essere oggetto di un reclamo ai Proviviri di ASSOYOGA Italia e motivo di espulsione dalla associazione.

Il segreto professionale, istituito nell'interesse degli allievi e del buon nome dello yoga, è essenziale per tutti gli insegnanti di yoga.

14.1 Se l'insegnante considera importante per il suo allievo o il suo entourage dare informazioni personali agli altri, deve avere il permesso esplicito di quest'ultimo prima di agire. Questa autorizzazione deve riguardare il contenuto delle informazioni fornite e l'identità delle persone a chi è trasmesso.

14.2 In tutti i casi, l'insegnante si impegna a mantenere la massima riservatezza di qualsiasi informazione raccolta sull'allievo e sul suo entourage riguardo alla loro privacy nel rispetto del Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 così come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali.

14.3 L'insegnante deve assicurarsi che le persone che lo assistono nel suo lavoro siano istruite sui loro obblighi in materia di segreto professionale e rispettarli.

14.4. Se tali documenti saranno presentati al pubblico in particolare a fini didattici, l'insegnante dovrà assicurarsi che l'identificazione dell'allievo non sia possibile o avvenga senza il loro previo consenso scritto.

Articolo 15: SEGRETO PROFESSIONALE RELATIVO A COMPUTER, FILE E DATI PERSONALI

15.1 L'insegnante di yoga rispetta le disposizioni legali e regolamentari previste dalla disciplina di cui al punto 14.2, della legge 4/2013 e di ogni altra disposizione relativa alle attività della professione di insegnante di yoga. Di conseguenza, raccoglie, tratta, classifica, archivia e conserva le informazioni e i dati relativi alla sua attività secondo le leggi e regolamenti in vigore.

15.2 Si impegna a rispettare il segreto professionale su tutti i dati personali dei suoi allievi

ARTICOLO V: I COMPITI DELL'INSEGNANTE DI Yoga VERSO I SUOI STUDENTI

Articolo 16: REGOLE GENERALI

Le relazioni dell'insegnante con i suoi allievi sono basate sulla fiducia, che implica da parte dell'insegnante la stretta osservanza della sua etica professionale.

Come parte della sua pratica, l'insegnante deve avere un comportamento non violento.

Deve informare l'allievo dei suoi diritti e sottolineare i seguenti punti: condizioni di lavoro (comprese condizioni di annullamento iscrizione e cessazione di partecipazione ai corsi), condizioni finanziarie (onorari, rimborsi, spese, sessioni perse) ...

16.1 L'insegnante rispetta l'intimità dell'allievo e non interferisce, nella sua vita privata.

16.2 L'allievo deve essere in grado di decidere da solo se e con chi vuole seguire una lezione di yoga.

16.3 L'insegnante non si vanterà di poteri, conoscenze o abilità che non ha. Si prenderà cura di indirizzare l'allievo che ne ha bisogno a professionisti che possiedono conoscenza e abilità, in particolare nel campo della salute.

16.4 Rispetta i diritti, la dignità e il merito di ogni essere umano così come la sua libertà individuale,

nello specifico, tratta tutti allo stesso modo, nel contesto dello Yoga, senza distinzione sesso, origine etnica o credo politico o religioso.

16.5 In nessun caso abusa dell'autorità derivante dal suo ruolo di insegnante sul piano economico, sessuale, religioso o morale.

16.6 Prende in considerazione il benessere, la salute e lo sviluppo di ciascun allievo, rispettando i suoi limiti e le ragioni che lo hanno portato a praticare yoga.

16.7 L'insegnante di yoga rispetta i limiti delle capacità di ogni allievo.

16.8.L'insegnante yoga non praticherà nessuna manipolazione, cura o ad un atto simile, interventi psicoterapici che supererebbero il suo ruolo e la sua competenza.

16.9 Gli insegnanti di yoga che, inoltre, possiedono diplomi e abilità in altre discipline come medicina, fisioterapia, osteopatia, psicologia, psicoanalisi, o discipline con affinità con lo yoga escluderanno totalmente nel contesto della lezione confusione tra lo yoga e queste altre discipline.

16.10 Gli insegnanti di yoga presteranno attenzione, in questo caso, a non invitare gli allievi a diventare "pazienti" o "clienti" della loro altra attività. L'insegnante yoga non dovrà fare ai propri allievi osservazioni o interpretazioni mediche, psicologiche, comportamentali che non rientrano nell'ambito di applicazione e di competenze dello yoga.

16.11 Quando una scuola o un insegnante utilizzano tecniche diverse dallo yoga, questo sarà chiaramente annunciato in modo che il praticante possa scegliere con piena cognizione di causa.

16.12 L'insegnante di yoga avrà cura di non mescolare discipline diverse creando ibridi dello yoga, le diverse discipline dovranno essere distinte e praticate separatamente con i relativi nomi di appartenenza.

ARTICOLO VI: FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'INSEGNANTE DI Yoga

Articolo 17: REGOLE GENERALI

Il dovere primario ed essenziale verso lo yoga è il rispetto. Questo si esprime prima di tutto con il dovere di approfondire la propria conoscenza attraverso la formazione di base, lo studio continuo e la pratica quotidiana.

ARTICOLO VII: DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 18: VIOLAZIONE REGOLE

In conformità alle disposizioni del presente codice, sull'attuazione delle presenti norme vigilerà il Consiglio Direttivo. Le violazioni delle disposizioni di questo codice e in generale delle regole e delle pratiche della professione di insegnante yoga, saranno esaminate in base alle norme sulla disciplina, con la mediazione e arbitrato dei Proboviri con ratifica finale del Consiglio Direttivo e, in caso di espulsione, dell'Assemblea Generale.

Il 27 Febbraio 2019

Il Presidente ASSOYOGA Italia
Antonietta Rozzi

